DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° febbraio 1983, n. 465

Approvazione dei criteri e modalità di attuazione della Legge regionale 29-11-1982, n. 40 (B.U. 16-3-83, n. 9)

Art. 1

Criteri di esame preliminare per l'accertamento della completezza dei progetti depositati

La denuncia dei lavori di cui all'art. 1 della Legge regionale n. 40 del 29-11-1982, sarà effettuata, dal committente dell'opera, presso gli Uffici del Genio Civile di Potenza e Matera e presso le Sezioni circondariali dell'Ufficio LL.PP. di Melfi e Lagonegro, secondo i rispettivi territori di competenza.

Tale domanda dovrà contenere la dichiarazione del progettista circa l'appartenenza dell'opera ad una delle categorie previste nella presente delibera. La domanda dovrà essere controfirmata dai soggetti indicati dall'art. 1 della legge.

Tali Uffici istituiranno all'uopo una apposita Sezione sismica, incaricata di accertare la «completezza» degli elaborati progettuali presentati secondo quanto appresso specificato e di comunicare al committente, al costruttore ed al Comune, nei cui territorio si eseguirà l'opera, l'accettazione del deposito.

A tal fine, le predette Sezioni sismiche terranno un apposito registro nel quale saranno riportate le denunce presentate unitamente agli atti progettuali, che dovranno essere in duplice copia, di cui una in bollo, salvo espresse deroghe. Nel caso di esito positivo dell'esame relativo alla completezza degli atti presentati, l'ufficio provvederà a restituire una copia del progetto con data e numero progressivo di protocollo nonchè firma del dipendente incaricato della tenuta del registro su ogni elaborato, al denunciante, entro 15 giorni dalla data di protocollo, unitamente alla comunicazione dell'accettato deposito, che sarà inviata anche al Comune ed al costruttore.

Nel caso, invece, in cui dall'esame svolto emergano elementi in contrasto con quanto di seguito specificato circa la completezza degli atti progettuali, l'ufficio restituirà al denunciante, entro i 15 giorni sopra indicati, tutti gli atti presentati, ad eccezione della domanda, comunicando le modifiche e/o le integrazioni necessarie per il completamento del progetto.

Qualora al momento della presentazione della denuncia manchi l'indicazione del costruttore, perchè non ancora individuato, occorrerà che, in ogni caso, tale indicazione sia inserita nella comunicazione del direttore dei lavori di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale.

A deposito accettato e prima dell'inizio dei lavori, il costruttore dovrà presentare gli atti richiesti dalla legge n. 1086/71 oppure potrà avvalersi della facoltà prevista dal penultimo comma dell'art. 1 della L.R. facendone richiesta scritta all'Ufficio regionale.

Perchè possa giudicarsi completo, il progetto dovrà contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 17 della legge 2-2-1974, anche se trattasi di lavori da realizzare in abitati di cui all'art. 2 della predetta legge e cioè:

- planimetria, piante, prospetti e sezioni dell'opera;
- relazione tecnica;
- calcoli delle strutture in fondazione ed in elevazione;
- disegni esecutivi delle strutture e dei loro particolari costruttivi;
- relazione sulla fondazione.

Alla denuncia sarà allegata una dichiarazione del progettista attestante che il progetto è stato redatto nel rispetto della legge 2-2-1974 n. 64 e dei DD.MM. emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge, sulla base di adeguati accertamenti delle condizioni dei luoghi ed applicando i più opportuni criteri di progettazione. Il progettista dichiarerà altresì che gli elaborati architettonici depositati corrispondono a quelli oggetto della concessione o della autorizzazione edilizia.

I disegni generali dell'opera definiranno con chiarezza l'assetto architettonico della costruzione rappresentando anche quelle dimensioni globali e parziali che consentono diretti riscontri delle limitazioni di legge, precisando in particolare le altezze massime anche in relazione alle larghezze stradali, definite dal punto C.2 e dal punto C.3 del D.M. 3-3-1975 e del D.M. 3-6-1981 con le eventuali deroghe definite dal capo II, punto 4 del D.M. 2-7-81.

La relazione tecnica conterrà le motivazioni delle scelte progettuali adottate per le strutture in elevazione ed in fondazione, nonchè i chiarimenti occorrenti per una corretta lettura ed interpretazione della documentazione tecnica che costituisce il progetto. Nella stessa relazione verranno indicati in sintesi i valori dei parametri progettuali fondamentali occorrenti per lo svolgimento dei calcoli di verifica (analisi dei carichi, grado di sismicità, parametri geotecnici relativi ai terreni ecc.), le caratteristiche previste per i materiali, nonchè le eventuali prescrizioni esecutive caratterizzanti l'opera.

Gli elaborati di calcolo, riguardanti sia le strutture in elevazione che in fondazione, saranno basati su una modellazione della costruzione che dovrà essere chiaramente rappresentata, anche mediante schemi grafici. Tale rappresentazione grafica sarà ritenuta indispensabile nel caso in cui i calcoli di verifica siano stati svolti mediante elaborazione elettronica. In tal caso, dovranno essere forniti tutti gli elementi necessari per un'agevole e corretta interpretazione dei tabulati meccanografici (numerazione dei nodi e delle aste quando si tratti di strutture intelaiate, disposizione planimetrica e numerazione delle pareti quando si tratti di edifici in muratura, ecc.).

Dovranno essere chiaramente rappresentati i modelli spaziali, elaborati in modo da riprodurre correttamente il comportamento dell'edificio, sulla base dei quali di norma sarà stata calcolata la ripartizione delle sollecitazioni sismiche fra gli elementi resistenti verticali. Potranno essere accettate adeguate semplificazioni nei casi di strutture semplici o di modesta rilevanza. In ogni caso, è importante che nei modelli si sia tenuto conto, sia pure in maniera semplificata, della presenza degli elementi più rigidi, quali ad esempio il gruppo scale, le pareti, ecc.

È necessario inoltre che vengano forniti i codici di interpretazione per la lettura dei dati di ingresso (input) e dei risultati che siano stati riportati in tabelle od in tabulati meccanografici.

I disegni esecutivi riguardanti le strutture ed i loro dettagli di realizzazione potranno essere giudicati completi quando consentiranno la totale definizione dell'opera da costruire senza che eventuali carenze possano lasciare adito alla necessità di dover sviluppare successivamente ulteriori disegni per la definizione di eventuali aspetti progettuali non rappresentati. Pertanto, per le costruzioni in cemento armato ordinario, precompresso e prefabbricato, dovranno essere rappresentate esplicitamente tutte le carpenterie, nonchè tutte le armature tipiche (barre longitudinali, staffe, barre di collegamento, ecc.) nella loro configurazione quotata che dovrà essere realizzata in opera e con riferimento alle travi, ai pilastri, alle pareti di taglio, ai solai, alle scale, alle fondazioni ed a tutti gli altri elementi strutturali previsti per il fabbricato. Particolare attenzione dovrà essere data alla rappresentazione grafica di dettaglio di esecuzione più significativi per le costruzioni antisismiche, come i nodi dei telai e le unioni in genere degli elementi strutturali. Nel caso di strutture tipizzate sarà consentito di sintetizzare la rappresentazione grafica presentando soltanto i disegni degli elementi tipici.

Per le costruzioni in muratura, dovranno essere rappresentate tutte le piante delle murature a ciascun piano, le sezioni verticali con le indicazioni delle dimensioni dei vari cordoli, i disegni esecutivi dei solai e delle architravi. Dovranno essere rappresentate anche le armature quotate dei singoli elementi di cemento armato (cordoli, architravi, ecc.).

La relazione sulle fondazioni terrà conto delle prescrizioni contenute nel D.M. 21-1-1981 e dovrà indicare, sulla base di accertamenti svolti e di dati eventualmente ottenuti da indagini in sito e da prove di laboratorio, quali siano stati i criteri adottati per la scelta del sistema di fondazione e fornirà i valori dei parametri assunti per il suo dimensionamento, anche in relazione alle azioni sismiche previste. Per le costruzioni sui pendii gli accertamenti dovranno essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria onde rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

Il deposito di cui all'art. 1 della Legge regionale potrà essere accettato quando il progetto depositato possegga i requisiti sopra indicati e riguardan-

ti la sua completezza. Si precisa però che l'accertamento di tale completezza non comporta analisi di merito riguardanti le scelte progettuali, le modalità di calcolo od in generale la validità dei criteri adottati; si dovrà accertare invece, che i suddetti contenuti siano presentati e che siano stati chiaramente rappresentati ed esposti negli elaborati progettuali. Principalmente, si dovrà controllare che i disegni delle strutture contengano tutte le informazioni tecniche ed esecutive necessarie per realizzare l'opera in ogni sua parte o dettaglio. Infatti, la legge regionale prevede che tutti gli accertamenti di merito siano rinviati ad una fase successiva e che siano svolti con metodo a campione; in tale successiva fase gli accertamenti saranno svolti con particolare attenzione.

Tuttavia, qualora nel corso degli accertamenti preliminari concernenti il deposito emergessero casualmente evidenti errori progettuali o palesi difformità rispetto alle prescrizioni di legge, il deposito non dovrà ugualmente essere accettato.

Art. 2

Modalità e criteri di sorteggio dei campioni per i controlli dei progetti depositati delle opere in corso di esecuzione e delle opere ultimate

Per i controlli previsti dall'art. 3 della legge regionale 29-11-1982, n. 40, saranno effettuate tre distinte campionature; una relativa ai progetti depositati, una relativa alle opere in corso di esecuzione ed una relativa alle opere a struttura ultimata.

I campioni verranno determinati mediante estrazione casuale per le seguenti categorie ed opere:

A) strutture intelaiate di cemento armato metalliche, oppure costruite con pareti o pannelli portanti in cemento armato ed aventi volumetrie edilizie fino a 5000 metri cubi;

B) strutture intelaiate di cemento armato metalliche, oppure costruite con pareti o pannelli portanti ed aventi volumetrie edilizie superiori a 5000 metri cubi;

C) costruzioni in muratura;

D) interventi di recupero, ampliamento e trasformazione di costruzioni esistenti;

E) altre costruzioni destinate ad uso privato non appartenenti alle categorie sopra indicate;

F) opere pubbliche o destinate ad uso pubblico, da considerare suddivise nei due gruppi:

F.1 - opere di importanza strategica nel caso di evento sismico[1];

F.2 - altre opere.

[1] Vedi art. 14 D.G.R. 16-4-84, n. 1865

L'appartenenza delle opere ad una delle sei categorie sopra indicate sarà dichiarata dal progettista nella domanda al momento della denuncia. La suddivisione nei due gruppi F.1 e F.2 verrà fatta dall'Ufficio Tecnico Regionale, che accetta il deposito. Sono da inserire comunque nel gruppo F.1 le seguenti opere: ospedali od altre strutture sanitarie, caserme ed autorimesse dei Vigili del Fuoco, edifici scolastici, case comunali.

I campioni relativi ai progetti depositati verranno sorteggiati ogni due mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale, mediante estrazione casuale fra quelli depositati nel bimestre precedente sulla base delle seguenti percentuali (minimo valore intero superiore a quello calcolato):

- 4% dei progetti appartenenti a ciascuna delle categorie A, B, C, D, E;
- 10% dei progetti appartenenti al gruppo F.2;
- 100% dei progetti appartenenti al gruppo F.1.

I campioni relativi alle opere in corso di esecuzione verranno sorteggiati ogni tre mesi mediante estrazione casuale, fra tutte quelle in corso di realizzazione, anche se già estratte in precedenza, sulla base delle seguenti percentuali (minimo valore intero superiore a quello calcolato):

- 2% delle opere appartenenti a ciascuna delle categorie A, B, C, D, E;
- 10% delle opere appartenenti al gruppo F.2.

Inoltre, saranno sottoposte a controllo continuo in corso d'opera tutte le opere appartenenti al gruppo F.1.

Si intenderanno in corso di realizzazione tutte le opere per le quali sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori da parte del Direttore dei Lavori, come richiesto dall'ultimo comma dell'art. 1 della Legge regionale e le cui strutture non siano state ancora ultimate.

I campioni relativi alle opere a struttura ultimata saranno sorteggiati ogni sei mesi, mediante estrazione casuale, fra quelle le cui strutture saranno state ultimate nel semestre precedente, nella misura dell'1% (minimo valore intero superiore a quello calcolato) delle opere appartenenti a ciascuna delle categorie A, B, C, D, E, ed al gruppo F.2. Per la data di ultimazione dei lavori farà fede quella indicata dal Direttore dei Lavori nella comunicazione di avvenuta ultimazione richiesta dall'art. 4 della Legge regionale. Non sono richiesti controlli ad opera ultimata per le strutture appartenenti al gruppo F.1

Art. 3

Modalità di svolgimento dei controlli

I controlli per campione sui progetti, sulle opere ultimate e su quelle in corso di realizzazione tenderanno ad accertare, anche nel dettaglio, la corretta applicazione delle norme tecniche, nonchè dei buoni criteri di progettazione e di esecuzione delle opere stesse, analizzando i problemi nella loro sostanza.

I controlli sui progetti saranno svolti considerando principalmente gli aspetti elencati qui di seguito:

a) L'identità del sito e la scelta dei più opportuni sistemi strutturali ai fini della resistenza sismica.

b) Il rispetto delle norme tecniche riguardanti le ipotesi di carico, i criteri di calcolo e le modalità di verifica con riferimento alla struttura sia in elevazione che in fondazione.

c) L'impegno di criteri di modellazione e procedure di calcolo di riconosciuta e documentata validità. Nel caso in cui la progettazione, per la natura dell'opera e per altro particolare motivo, sia basata sui metodi di analisi al di fuori della comune pratica progettuale ne dovrà essere accertata la validità.

d) La presenza e la validità di un'esauriente e chiara rappresentazione grafica del progetto relativa agli elementi strutturali ed a tutti i dettagli e particolari costruttivi importanti al fine della realizzazione del meccanismo resistente previsto.

Nel corso dei controlli e comunque prima della loro conclusione, l'Ufficio Tecnico competente avviserà il progettista e lo inviterà ad intervenire per un esame contestuale di tutte le situazioni che risulteranno non corrette o comunque poco chiare. Ove necessario, lo stesso Ufficio potrà richiedere integrazioni e completamenti della documentazione progettuale depositata.

I controlli sulle opere in corso di esecuzione, oppure già ultimate, comprenderanno sia l'esame dei progetti relativi da svolgere nella maniera già indicata, sia accertamenti da effettuare mediante misurazioni e saggi saltuari. Da apposito verbale dovrà risultare la rispondenza o meno di quanto accertato, con particolare riferimento ai punti appresso indicati:

e) Il rispetto, in fase esecutiva, dei disegni di progetto e delle prescrizioni in esso contenute.

f) Il rispetto delle norme tecniche di esecuzione e delle buone regole dell'arte, con riferimento anche ai particolari costruttivi.

g) L'esito di eventuali saggi atti a verificare la rispondenza delle caratteristiche dei materiali impiegati alle prescrizioni normative ed ai requisiti richiesti dal progetto[1].

Gli accertamenti in sito riguarderanno la situazione delle opere al momento del controllo e saranno svolti anche alla presenza del costruttore e del direttore dei lavori allo scopo di consentire un opportuno confronto tecnico. Questi ultimi verranno comunque resi edotti dell'esito di eventuali accertamenti già effettuati.

[1] Comma così modificato dall'art. 12 della D.G.R. 16-4-84, n. 1865

Art. 4

Criteri di individuazione dei tecnici incaricati dei controlli

Gli Uffici del Genio Civile di Potenza e Matera e le Sezioni circondariali dei LL.PP. di Melfi e Lagonegro procederanno agli accertamenti previsti dall'art. 1 della Legge regionale 29-11-1982, n. 40 riguardanti la completezza degli elaborati progettuali presentati con la denuncia dei lavori. Tali accertamenti saranno svolti secondo le indicazioni dell'art. 1 della presente delibera.

Gli Uffici e le Sezioni circondariali, di cui al precedente capoverso, cureranno la registrazione e la catalogazione dei progetti ai fini della legge 2-2-1974, n. 64 e della legge 5-11-1971, n. 1086, nonchè il sorteggio dei campioni per le varie categorie di edifici secondo le modalità elencate nel precedente articolo 2.

Sarà compito degli uffici del Genio Civile di Potenza e Matera e delle Sezioni circondariali di Melfi e Lagonegro, in collaborazione con il progettista dell'opera e con il direttore dei lavori, esaminare gli eventuali accorgimenti che potranno essere proposti da questi ultimi per interventi di adeguamento dei progetti e delle opere tali da porre rimedio a situazioni constrastanti con le normative tecniche o con le buone regole di progettazione o di esecuzione. Qualora ne venga riconosciuta l'efficacia, tali interventi potranno essere ordinati controllandone poi la realizzazione.

I controlli tecnici e gli accertamenti sui progetti, sulle costruzioni in corso d'opera e sulle strutture ultimate previsti dalla L.R. n. 40/1982 saranno svolti:

a) per la provincia di Matera dall'Ufficio del Genio Civile di Matera che utilizzerà un'apposita sezione sismica costituita da personale particolarmente esperto;

b) per la provincia di Potenza dall'Ufficio del Genio Civile di Potenza che utilizzerà una analoga sezione sismica.

In particolare, per i comuni ricadenti nei circondari di Melfi e Lagonegro, l'ufficio del Genio Civile di Potenza si avvarrà del personale tecnico già in servizio presso le Sezioni circondariali dei LL.PP. di Melfi e Lagonegro, integrandolo se del caso con altri funzionari in servizio presso l'apposita sezione sismica allo scopo di coprire tutte le necessità del servizio e di garantirne l'uniformità di azione.

Con successiva deliberazione di Giunta regionale sarà costituito un Gruppo di coordinamento che, oltre a svolgere funzioni di supporto tecnico ed amministrativo, interverrà sistematicamente nei controlli tecnici, su richiesta o di propria iniziativa, ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Tale struttura centralizzata si avvarrà di un proprio ufficio di segreteria con il compito di proporre e poi realizzare tutti gli interventi reputati opportuni per il migliore funzionamento della L.R. n. 40/82.

I responsabili degli uffici del Genio Civile di Potenza e Matera e gli ingegneri dirigenti le sezioni di Melfi e Lagonegro esamineranno i risultati dei controlli svolti e procederanno ai successivi adempimenti di competenza previsti dalla legge n. 64 del 74. Provvederanno, inoltre, a predisporre ed a trasmettere alla Segreteria del predetto Gruppo di coordinamento la documentazione necessaria per la pubblicazione dell'esito dei controlli sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5

Modalità di pubblicazione dell'esito dei controlli

La pubblicazione sul B.U.R. dovrà indicare il tipo, destinazione e stato d'avanzamento dei lavori del manufatto oggetto del controllo, nome, cognome, domicilio del committente, e indicazione dei soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale intervenuti fino al momento del controllo.

Sarà altresì riportata la dicitura «Esito positivo» o «Esito negativo» a seconda del risultato del controllo effettuato.

Art. 6

Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti

Ai sensi della legge regionale n. 40 del 29-11-1982 il parere di cui all'art. 13 della legge 64/74 è espresso dall'Ufficio Geologico Regionale sulla scorta di uno studio geologico-tecnico predisposto dall'Ente interessato, facente parte integrante degli elaborati dei piani generali e particolareggiati.

L'Ufficio Geologico Regionale, tenendo conto della conformazione geomorfologica del territorio desunta dalle analisi effettuate dall'Ente proponente, si esprimerà sulle compatibilità tra le previsioni urbanistiche ed i contenuti ed i risultati delle indagini.

Il parere verrà limitato alle aree interessate dall'urbanizzazione con esclusione delle zone agricole oggetto di insediamenti sparsi per le quali saranno indicati eventuali suggerimenti sull'uso del territorio, anche in relazione alle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

Lo studio predisposto dall'Ente ed il conseguente parere dell'Ufficio Geologico comprenderanno le aree extraurbane destinate dal piano alla costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di strutture produttive, turistiche, etc. nei comuni classificati sismici ove la classificazione è estesa all'intero ambito territoriale.

Pertanto il parere dovrà essere chiesto da tutti gli Enti competenti all'elaborazione di piani finalizzati all'urbanizzazione di aree anche extraurbane.

Il piano, completo degli elaborati urbanistici e geologico-tecnici, dovrà essere trasmesso all'Ufficio Geologico Regionale in tre copie, che, opportu-

namente vistate, entro 60 giorni saranno rese una al Comune ed una all'Ufficio Urbanistica per gli insediamenti di competenza.

Le indagini vanno estese ad un territorio comprendente le aree da urbanizzare ed una adeguata fascia di contorno specie in aree collinari e montuose.

I contenuti della relazione geologica allegata agli strumenti urbanistici generali dovranno riguardare almeno i seguenti aspetti:

a) inquadramento morfologico del territorio;

b) caratterizzazione litologico-tecnica dei terreni affioranti ed individuazione di superfici di discontinuità tettonica;

c) caratterizzazione geomorfologica, idrologica e statica del territorio, con particolare riferimento alla dinamica evolutiva ed all'incidenza della futura urbanizzazione;

d) verifiche ed analisi della stabilità di versanti aventi notevole incidenza sull'urbanizzazione e sulla stabilità delle strutture civili;

e) nei comuni classificati sismici, elementi sulla problematica sismica dei siti;

f) descrizione dei criteri di analisi dei dati raccolti e motivazione delle valutazioni di sintesi;

g) indicazioni su eventuali interventi di presidio e recupero statico dei versanti e sulle modalità d'uso dei suoli.

Per una esauriente documentazione degli studi svolti e per agevolare la formazione degli strumenti di pianificazione, devono essere prodotti gli elaborati grafici di seguito indicati, su supporto cartografico in scala non inferiore a 1/5000, a corredo della relazione tecnica esplicativa:

1) carta geolitologica e profili geologici;

2) carta geomorfologica;

3) profili di verifica di stabilità relative alle aree di cui al punto d) della relazione;

4) carta riportante gli elementi di cui al punto e);

5) carta degli interventi di presidio e recupero statico del territorio e della utilizzazione delle aree.

Ove si ritenga opportuno, gli elementi contenuti negli elaborati elencati possono essere introdotti su carte tematiche parziali e/o complementari, ferma restando la necessità di rendere l'elaborato finale di sintesi.

In relazione alle indicazioni emerse nella documentazione allegata gli strumenti urbanistici generali, nella formazione degli strumenti urbanistici particolareggiati di attuazione devono essere predisposti documentati studi geologici e geotecnici delle condizioni locali del sottosuolo per definire la fattibilità degli interventi edilizi ed individuare i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del terreno.

Tali studi devono caratterizzare il suolo dal punto di vista stratigrafico, geotecnico ed idrogeologico e fornire dati di dettaglio sul coefficiente di sicurezza dei pendii nella situazione naturale ed in quella eventualmente modificata dalle opere di urbanizzazione.

Per quanto attiene ai mezzi, metodologia ed ampiezza delle indagini, si richiamano i contenuti dei punti B3, B4, H2, H3 del D.M. 21-1-1981.

La relazione tecnica esplicativa dovrà essere integrata da adeguata cartografia in scala non inferiore a 1/2000, da profili geologici del sottosuolo e di verifica di stabilità e dai tabulati di tutte le prove ed indagini eseguite.